

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 30-8595

Decreto Ministeriale 11.12.2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria". - validita' attestazioni di esenzione rilasciati dalle AA.SS.LL. - anno 2019.

A relazione dell'Assessore Saitta:

L'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

L'art. 79, comma 1sexies, lett. a) e b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6 *ter* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, definisce, tra l'altro, le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti.

Il D.M. 11.12.2009 prevede che gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti e aggiornati dall'Agenzia dell'Entrate nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria (TS) e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori.

L'attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, attraverso le funzionalità operative che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al sistema TS, permette di esercitare una verifica puntuale sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo, a maggior garanzia per il medesimo dichiarante.

Lo stesso decreto prevede che i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione, anche se non ricompresi nei predetti elenchi, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione all'Azienda Sanitaria Locale di competenza e ad acquisire il relativo certificato di esenzione valido per l'anno solare in corso con proroga tecnica fino al 31 marzo dell'anno successivo e ogni anno gli elenchi dei cittadini esenti vengono costantemente aggiornati con le autocertificazioni rese dai cittadini.

Con Deliberazione n. 41-1977 del 29.04.2011, la Giunta regionale ha stabilito l'avvio delle specifiche modalità attuative del D.M. 11 dicembre 2009, a partire dal 1° giugno 2011, individuando, altresì, la data del 1° agosto 2011 per la messa a regime in Regione Piemonte della procedura di verifica delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto informatico del sistema Tessera Sanitaria.

Con deliberazione n. 39-8425 del 15.02.2019 la Giunta regionale ha stabilito che a far data dal 1° marzo 2019 è eliminata la quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti, a suo tempo istituita nella Regione Piemonte dalla DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002, Allegato C, come successivamente integrata e modificata.

Considerato pertanto che, per quanto previsto nel provvedimento sopra citato, non è più efficace l'esenzione regionale E05, codice relativo esclusivamente alle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, introdotto dalla DGR n. 16-3096 del 12.12.2011 in sostituzione del codice E11, per i residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età, secondo i criteri reddituali già individuati con DGR n. 51-7754 del 10.12.2007.

Considerato che in applicazione alla Legge 537/1993, art. 8 comma 16, e s.m.i. le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito sono:

- E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro. Il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione.
- E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
- E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
- E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Dato atto che è stata attivata la funzionalità telematica necessaria per consentire al cittadino, in qualità di dichiarante, la presentazione alle ASL e pertanto al sistema Tessera sanitaria delle autocertificazioni per l'esenzione per reddito, per sè e per altri (in qualità di: coniuge, figlio, o altro parente fino al III grado per impedimento sanitario dell'interessato ex art 4 comma 2 DPR 445/2000; genitore esercente la potestà; tutore, amministratore di sostegno o curatore), secondo quanto previsto dall'articolo 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, che ha stabilito, tra l'altro, quanto segue: “[...] *Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: [...] quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; [...]*”.

Dato atto che per l'attivazione della funzionalità telematica di cui al punto precedente le ASL hanno nominato, con propri atti, il CSI-Piemonte, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, responsabile per il trattamento di dati personali.

Dato atto che quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o in alternativa con credenziali di Tessera Sanitaria con microchip TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) o qualsiasi Carta Nazionale Servizi, non è necessario allegare per via telematica la copia della carta d'identità in quanto l'autenticazione con Livello di sicurezza 2 permette di ricondurre con certezza l'accesso al sottoscrittore.

Dato atto che ai fini del riconoscimento il dichiarante deve indicare, altresì, i dati del cittadino disoccupato o titolare del diritto all'esenzione.

Ritenuto, in continuità alla DGR n. 23-6689 del 29.03.2018 ed al fine di evitare disagi agli utenti, che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni E01, E03 e E04, rilasciati a seguito di autocertificazione del cittadino e validi al 31.03.2019, conservino la propria validità sino al 31.03.2020 e, comunque, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate.

Precisato, pertanto, che gli assistiti di cui al punto precedente potranno avvalersi della validità dei certificati di esenzione relativi alle condizioni E01, E03 e E04 sotto la propria responsabilità con l'obbligo di comunicare alle ASL di appartenenza, anche attraverso la funzionalità telematica, le eventuali variazioni.

Ritenuto, altresì, con riferimento, invece, ai soggetti che, all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del citato D.M. da parte del sistema Tessera Sanitaria sulle autodichiarazioni rese, sono stati

oggetto di verifica negativa rispetto ai dati resi disponibili dall' Agenzia delle Entrate, la validità dei relativi attestati non può considerarsi prorogata e i medesimi devono essere esclusi dagli elenchi dei soggetti esenti disponibili alle ASL e ai medici prescrittori.

Ritenuto che nei confronti di tali soggetti l'ASL provvederà a rendere nota, anche contestualmente alle azioni di recupero dell'indebitato, la cancellazione dai predetti elenchi dei cittadini esenti, invitando, al contempo, a ripresentare nuova autocertificazione quei cittadini che ritengano di essere in possesso – attualmente - dei requisiti reddituali per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Ritenuto, considerata l'estrema variabilità della condizione, non prorogata dal 01.04.2019 la validità degli attestati di esenzione con il codice E02.

Precisato che resta valida la possibilità per i cittadini che riscontrino le condizioni di avente diritto di poter autocertificare l'esenzione presso l'ASL di appartenenza, anche attraverso la funzionalità telematica.

Dato atto che l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

Precisato che in ogni caso è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale, anche tramite la modalità telematica "Autocertificazione esenzioni da reddito", la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste.

Considerato che resta, parimenti, ovvio che il contenuto di tutte le autocertificazioni sarà oggetto di controlli nel prossimo periodo e, quindi, si giungerà alla cancellazione degli elenchi degli esenti ove si riscontri una verifica negativa.

Ritenuto di demandare alla Direzione Sanità l'adozione di ogni eventuale provvedimento o comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali affinché le medesime si attivino ad adottare ogni idonea modalità organizzativa, anche attraverso accessi programmati agli sportelli.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore;

visti gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i.;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009;

vista la D.G.R. n. 51-7754 del 10.12.2007;

vista la D.G.R. n. 41-1977 del 29.04.2011;

vista la D.G.R. n. 16-3096 del 12.12.2011;

vista la D.G.R. n. 29-4827 del 27.03.2017;

vista la D.G.R. n. 23-6689 del 29.03.2018;

vista la D.G.R. n- 39-8425 del 15.02.2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- dare atto che è stata attivata la funzionalità telematica necessaria per consentire al cittadino, in qualità di dichiarante, la presentazione alle ASL e pertanto al sistema Tessera sanitaria delle autocertificazioni per l'esenzione per reddito, per sé e per altri (in qualità di: coniuge, figlio, o altro parente fino al III grado per impedimento sanitario; genitore esercente la potestà; tutore, amministratore di sostegno o curatore), secondo quanto previsto dall'articolo 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, che ha stabilito tra l'altro quanto segue: “[...] *Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: [...] quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; [...]*”.
- confermare che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni E01, E03 e E04, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi al 31.03.2019, conservino la propria validità sino al 31.03.2020 e, comunque, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate;
- stabilire, altresì, con riferimento, invece, ai soggetti che, all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del citato D.M. da parte del sistema Tessera Sanitaria sulle autodichiarazioni rese, sono stati oggetto di verifica negativa rispetto ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la validità dei relativi attestati non è prorogata e i medesimi devono essere esclusi tempestivamente dalle ASL, attraverso il CSI-Piemonte in qualità di loro responsabile del trattamento dati, dagli elenchi dei soggetti esenti disponibili alle stesse e ai medici prescrittori;
- dare atto che non è prorogata la validità degli attestati di esenzione con il codice E02, considerata l'estrema variabilità della condizione di riferimento;
- di dare atto che, ai sensi della DGR n. 39-8425 del 15.02.2019, l'esenzione E05, codice regionale relativo esclusivamente alle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, introdotto dalla DGR n. 16-3096 del 12.12.2011 in sostituzione del codice E11, per i residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età, secondo i criteri reddituali già individuati con DGR n. 51-7754 del 10.12.2007, non è più efficace dal 1.03.2019;
- demandare alla Direzione Sanità l'adozione di ogni eventuale provvedimento, o comunicazione, alle Aziende Sanitarie Locali che si renda necessario per l'attuazione del presente provvedimento;
- dare atto che l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali

abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

- dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)